



REGOLAMENTO

E.B.M.

2026

Approvato dall'Assemblea E.B.M. del 30 luglio 2026

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG.4
ART. 2 – BENEFICIARI	PAG.4
ART. 3 – FONDO PER LE SPESE DI GESTIONE	PAG.4
ART.4 – FONDI PER L’EROGAZIONE DI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	PAG.4
ART. 5 – CAPIENZA DEI FONDI	PAG.5
ART.6 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	PAG.5
A. DESTINATARI	
B. CONDIZIONI	
1. AZIENDE	
1.a. NUOVE AZIENDE	
2. LAVORATRICI E LAVORATORI	
2.a. LAVORATRICI E LAVORATORI NEO ASSUNTI	
3. CESSIONI (CONTINUITÀ PER LAVORATRICI O LAVORATORI)	
4. IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	
5. REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI	
C. FONDI	
C.1 - FONDO SICUREZZA METALMECCANICI	
C.2 - FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ METALMECCANICI	
<i>Formazione esterna per i Lavoratori assunti con contratto di apprendistato</i>	
C.3 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO METALMECCANICI	
C.3.1 - SOSTEGNO AL REDDITO ALLE AZIENDE	
<i>Carenza di Malattia</i>	
C.3.2 - SOSTEGNO AL REDDITO AI LAVORATORI	
A. <i>Malattia continuativa in corso d’anno civile (1/1 – 31/12) con pagamento da parte dell’Azienda del 50% della retribuzione</i>	
B. <i>Fruizione di permessi ex l.104/92, per assistenza a coniuge, figli o genitori non autosufficienti</i>	
C. <i>Iscrizione dei figli dei Lavoratori all’asilo nido (età: 3 mesi/3 anni)</i>	
D. <i>Spese per iscrizione dei Lavoratori o dei propri figli alle scuole</i>	

secondarie di secondo grado (scuole medie superiori)

E. Iscrizione dei Lavoratori o dei propri figli all'università

F. Nascita o adozione di un figlio/a

G. Sussidio ai familiari in caso di prematura morte della lavoratrice o del lavoratore (Premorienza)

C.3.3 - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI DELEGATI SINDACALI

C.3.4 - ALTRE AZIONI, NELL'AMBITO DELLE RISORSE RACCOLTE, A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI METALMECCANICI

OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO DEL SETTORE METALMECCANICO PAG.18

ART. 7 – ISTRUTTORIA E CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI PAG.19

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI PAG.20

ART. 9 – ANAGRAFE E GESTIONE DATI PERSONALI PAG.20

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA PAG.20

ART.11 – PUBBLICAZIONE PAG.20

REGOLAMENTO

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di erogazione di contributi da parte di E.B.M. sulla base dell'accordo tra Unionmeccanica Confapi e Fiom-Cgil del 15 novembre 2013 e del CCNL del 29 luglio 2013 e dalla successiva integrazione di Fim-Cisl e Uilm-Uil a seguito del rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017 e successive modifiche, integrazioni e rinnovi, in relazione agli eventi di seguito disciplinati.

ART. 2 – BENEFICIARI

Le attività e le prestazioni previste dall'E.B.M. saranno erogate esclusivamente in favore delle Aziende, e dei relativi dipendenti, in regola con il versamento dei contributi, e nelle misure previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e con le modalità previste nell'accordo del 15 novembre 2013.

L'adesione avviene automaticamente con il versamento del contributo tramite F24, utilizzando il codice EBMC nella sezione INPS, per ciascun lavoratore in forza e l'invio del rispettivo Flusso Uniemens. Il mancato versamento in F24 e/o l'omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.

ART. 3 – FONDO PER LE SPESE DI GESTIONE

Viene istituito un Fondo per le spese di gestione al quale, viene destinato il 6,0% (sei per cento) del totale delle entrate di tutti i Fondi dell'E.B.M., da detrarsi dalle somme versate nel Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico per le attività di cui ai punti a) e b) del capitolo 4 del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013. Tale fondo servirà a coprire le spese di gestione dell'E.B.M. e potrà essere integrato in base alle necessità su proposta del Comitato Esecutivo e delibera dell'Assemblea.

ART.4 – FONDI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

Secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, sono istituiti i seguenti Fondi:

- Fondo Sicurezza Metalmeccanici
- Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici

- Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici
- Fondo per l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico

I Fondi saranno alimentati dalle quote versate mensilmente dalle Aziende nelle misure previste dal CCNL del 29 luglio 2013 e con le modalità previste dall'accordo del 15 novembre 2013, al netto della quota destinata al Fondo per le spese di gestione ai sensi del precedente art. 3.

I Fondi non hanno personalità giuridica e sono amministrati dal Comitato Esecutivo dell'E.B.M.

ART. 5 – CAPIENZA DEI FONDI

Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività finanziate da ciascun Fondo, in base al verbale di Accordo del 15 novembre 2013, non si potrà eccedere la capienza del Fondo stesso.

Eventuali eccedenze, al 31 dicembre di ogni anno solare, verranno utilizzate per le stesse prestazioni ed attività nell'anno solare successivo, nell'ambito del medesimo Fondo.

Eventuali necessità straordinarie che richiedano lo spostamento di risorse da un Fondo ad altro Fondo, ferma la cogenza del pareggio di bilancio, saranno deliberate dall'Assemblea dell'E.B.M., su proposta del Comitato Esecutivo.

ART. 6 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

Le attività e le prestazioni dell'E.B.M. sono eseguite nei modi e termini seguenti.

A. DESTINATARI

Le attività e le prestazioni sono destinate:

- 1) a tutte le Aziende iscritte all'Ente Bilaterale Metalmeccanico, in regola con i versamenti previsti dal CCNL Unionmeccanica Confapi/Fiom del 29 luglio 2013 e dalla successiva integrazione di Fim-Cisl e Uilm-Uil a seguito del rinnovo del CCNL sottoscritto il 3 luglio 2017, e successive modifiche, integrazioni e rinnovi;
- 2) le Lavoratrici e i Lavoratori delle Aziende di cui al precedente punto 1) assunti con contratto di lavoro subordinato.

B. CONDIZIONI

1. AZIENDE

Per beneficiare delle prestazioni dei seguenti Fondi dell'E.B.M., le Aziende devono applicare integralmente i richiamati CCNL ed essere in regola con la contribuzione mensile.

1.a. NUOVE AZIENDE

Le nuove Aziende aderenti potranno richiedere le prestazioni dopo aver provveduto alla contribuzione per almeno sei (6) mesi consecutivi, e solo da quando tali mesi risulteranno gestiti dall'Ente al momento della richiesta e quindi da quando saranno visibili nella sezione *Saldo Azienda* dell'Area Riservata Azienda.

È consentito la regolarizzazione di arretrati al massimo per i sei (6) mesi precedenti la prima contribuzione all'Ente pervenuta nei termini. Resta inteso che tale regolarizzazione dovrà avvenire contestualmente con la prima contribuzione nei termini da parte dell'Azienda.

Pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni per mesi arretrati qualora effettuate in momenti successivi alla prima contribuzione nei termini effettuata dall'Azienda.

2. LAVORATRICI E LAVORATORI

Avranno diritto alle prestazioni dei seguenti Fondi dell'E.B.M., i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale assunti:

- i) a tempo indeterminato
- ii) con contratto di apprendistato
- iii) a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 4 (quattro) mesi.

Le prestazioni potranno essere richieste dalle Lavoratrici e dai Lavoratori se, al momento della presentazione della domanda, risulteranno essere presenti nei Flussi UniEmens (codice EBMC) dichiarati dall'Azienda, come risultante dalla sezione *Saldo Azienda* dell'Area Riservata Azienda.

2.a. LAVORATRICI e LAVORATORI NEO ASSUNTI

Le Lavoratrici e i Lavoratori neo assunti da un'Azienda già in regola con la contribuzione all'Ente, potranno usufruire delle prestazioni dopo 4 (quattro) mesi dal primo mese di regolare contribuzione e solo da quando i suddetti 4 (quattro) mesi risulteranno gestiti dall'Ente al momento della richiesta e cioè da quando risulteranno visibili nella sezione

Saldo Azienda dell'Area Riservata Azienda.

3. CESSIONI (CONTINUITA' PER LAVORATRICI o LAVORATORI)

Nell'eventualità in cui, venisse effettuata una cessione, fusione, affitto o conferimento, d'Azienda o ramo d'Azienda, sarà possibile richiedere le prestazioni secondo i casi di seguito descritti:

1. Azienda cessionaria che già versa ad E.B.M.: avendo già maturato 6 mesi di contribuzione regolare visibili nella sezione *Saldo Azienda* dell'Area Riservata Azienda, come da Art.6 lettera B 1.a, l'Azienda può accedere fin da subito alla richiesta delle prestazioni. Le Lavoratrici e i Lavoratori potranno accedere alle prestazioni con accesso immediato solo nel caso in cui abbiano maturato 4 mesi di contribuzione regolare (visibili nella sezione *Saldo Azienda* dell'Area Riservata). Per le Lavoratrici e i Lavoratori neo assunti invece sarà necessario attendere che i 4 mesi di contribuzione regolare risultino gestiti dall'Ente, come da Art.6 lettera B 2.a.
2. Azienda cessionaria che non ha mai versato ad E.B.M.: non avendo maturato 6 mesi di contribuzione regolare visibili nella sezione *Saldo Azienda* dell'Area Riservata Azienda, come da Art.6 lettera B 1.a, l'Azienda non può accedere alla richiesta di prestazioni prima di aver maturato 6 mesi di contribuzione. Le Lavoratrici e i Lavoratori potranno immediatamente accedere alla richiesta delle prestazioni solo nel caso in cui si abbiano maturato 4 mesi di contribuzione regolare gestiti dall'Ente presso l'Azienda cedente. Per le Lavoratrici e i Lavoratori neo assunti invece sarà necessario attendere che i 4 mesi di contribuzione regolare risultino gestiti dall'Ente, come da Art.6 lettera B 2.a.

Per attivare la procedura di continuità sarà necessario contattare l'Ente e fornire documentazione attestante la variazione societaria nonché la lista delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

N.B. Nel caso in cui le Lavoratrici e i Lavoratori confluiscano per trasferimento da una prima Matricola INPS ad una seconda Matricola INPS, entrambe riferite alla medesima Partita Iva o Codice Fiscale Azienda, la continuità per la richiesta di prestazioni sarà loro garantita anche in presenza di un solo mese di regolare contribuzione all'Ente dal mese successivo la decorrenza del trasferimento.

4. IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA Alle nuove Aziende (Art.6 lettera B 1.a) e alle Lavoratrici e Lavoratori neo assunti (Art.6 lettera B 2.a) che non abbiano maturato i requisiti sarà inibita la possibilità di presentare le domande di prestazioni.

Alle Aziende con irregolarità contributive e alle rispettive Lavoratrici e Lavoratori verrà inibita la possibilità di presentare le domande fintanto che non sarà ripristinata la regolarità contributiva secondo le modalità descritte nella sezione *Saldo Azienda* dell'Area Riservata (nei campi *Note* e *Anomalia Ricontrata*) e contattando l'Ente per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alle [Modalità di Contribuzione](#).

5. REGOLARIZZAZIONE ARRETRATI

Nel caso in cui l'Azienda presenti una contribuzione pregressa ad E.B.M. (F24 o UniEmens EBMC pervenuti nei termini), in data uguale o successiva al 01 gennaio 2018, potrà sanare la propria posizione contributiva verso l'Ente, anche per posizioni di singoli Lavoratori, risalendo, a ritroso, fino al massimo alla competenza di gennaio 2021 inclusa.

Nel caso in cui per un singolo Lavoratore, già assunto, non fossero mai pervenuti nei termini né il versamento F24 né il Flusso Uniemens, sarà possibile regolarizzare la sua posizione solo per la competenza corrente e per i 6 mesi precedenti. Tale regolarizzazione dovrà avvenire contestualmente con la prima contribuzione nei termini per il Lavoratore da parte dell'Azienda.

Per istruzioni sulla regolarizzazione degli arretrati sarà necessario contattare l'Ente.

5.a. REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO

Per competenze a partire da gennaio 2021 non riconciliate sui singoli Codici Fiscali per errori sugli importi dichiarati nel Flusso UniEmens (NON ammissibili), al fine di regolarizzare la posizione dell'Azienda, l'Ente ha la facoltà di modificare uniformando con gli importi ammissibili degli altri Codici Fiscali presenti nel Flusso UniEmen e attribuendo la quota base prevista per i lavoratori full time e quindi, a seconda dei casi, 5,00 o 6,00 euro a lavoratore.

Una volta sanati gli importi dei Flussi UniEmens, ove presente un versamento F24 capiente, la competenza verrà automaticamente regolarizzata. Diversamente l'Ente avrà facoltà di procedere allo spostamento di eventuali crediti presenti nelle varie occorrenze oppure richiedere all'Azienda l'integrazione del versamento al fine di sanare l'irregolarità.

Qualora TUTTI gli importi dichiarati per una specifica competenza NON risultassero ammissibili l'Ente provvederà a contattare l'Azienda per la conferma degli importi corretti



richiedendo autorizzazione scritta a procedere con le modifiche degli importi.

C. FONDI

C.1 - FONDO SICUREZZA METALMECCANICI

Il Fondo Sicurezza Metalmeccanici viene gestito dall'Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici (O.P.N.M.) in base al [Regolamento delle Prestazioni OPNM](#), già definito e consultabile nella sezione O.P.N.M. del sito www.entebilateralemetalmeccanici.it.

C.2 - FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ METALMECCANICI

Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici le prestazioni di seguito riportate.

FORMAZIONE ESTERNA PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Misura del sussidio:

È previsto un contributo annuo complessivo di euro 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle Aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:

- **sei mesi** dalla fine della formazione esterna

Modalità di presentazione:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- copia del contratto di apprendistato del Lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo annuo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'Azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi ricevuti dall'Azienda.

C.3 - FONDO SOSTEGNO AL REDDITO METALMECCANICI

Gli interventi a sostegno del reddito riguardano i casi di:

C.3.1 - SOSTEGNO AL REDDITO ALLE AZIENDE

Una tantum a favore delle Aziende (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo nella misura massima di 1/3 della capienza del Fondo sostegno al reddito).

CARENZA PER MALATTIA

Misura del sussidio:

Euro 160,00 (centosessanta/00) *una tantum* al verificarsi della carenza per malattia del dipendente in corso di anno civile (1/1 – 31/12), ogni Azienda avrà diritto a un (1) sussidio per ogni dieci (10) Lavoratori, e multipli di dieci (10) come da [Prospetto Scaglioni Carenza di Malattia](#) consultabile sul portale E.B.M. alla sezione Documenti → Prestazioni, in forza nell'Azienda, risultanti dall'ultimo mese di competenza gestito dall'Ente al momento della richiesta visibile nella sezione Saldo Azienda dell'Area Riservata.

È possibile richiedere un solo sussidio l'anno per lo stesso Lavoratore.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:

- **tre mesi** dall'evento di carenza di malattia

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato

digitalmente dall'Azienda tramite SMS di convalida OTP inviato sul cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- copia del LUL, dal quale si evince l'inizio del periodo di malattia o copia dell'attestato di malattia INPS.

C.3.2 - SOSTEGNO AL REDDITO AI LAVORATORI

Una tantum a favore dei dipendenti (nei limiti di spesa deliberati annualmente dal Comitato Esecutivo nella misura massima di 2/3 della capienza del Fondo sostegno al reddito) per gli eventi di seguito indicati. Si precisa che con indicazione “figli” si intendono sia i figli e le figlie naturali, sia i figli e le figlie adottivi/e.

A. MALATTIA CONTINUATIVA IN CORSO D'ANNO CIVILE (1/1 – 31/12) CON PAGAMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA DEL 50% DELLA RETRIBUZIONE

Misura del sussidio:

Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per un massimo di sei (6) mesi, al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso d'anno civile (1/1 – 31/12) per un minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi al mese di assenza per malattia, che comporti il pagamento da parte dell'Azienda del 50% della retribuzione.

Termine perentorio sia per la presentazione della domanda da parte del lavoratore che per la validazione della domanda da parte dell'azienda:

- **sei mesi** dalla decurtazione del 50% della retribuzione.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato o direttamente dal Lavoratore accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Lavoratore che dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato

sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M...](#)

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- copia del/i LUL completo/i (busta paga e lista presenza) con l'evento di malattia, per cui si chiede l'intervento, dal quale si evinca la decurtazione effettiva del 50% della retribuzione e non sia presente alcuna integrazione della retribuzione stessa.

B. FRUIZIONE DI PERMESSI EX L.104/92, PER ASSISTENZA A CONIUGE, FIGLI O GENITORI NON AUTOSUFFICIENTI

Misura del sussidio:

Euro 200,00 (duecento/00) UNA TANTUM a favore del Lavoratore che usufruisce dei permessi, solo per coniuge, figli o genitori, di cui alla L. 104/92, come da relativa autorizzazione INPS valida nell'anno di presentazione della richiesta di prestazione o anni successivi per:

- coniuge, con riferimento anche alle unioni civili, di cui alla L.76/2016 (Art.1, commi 1-34);
- convivente di fatto, di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65);
- figli;
- genitori.

Essendo la prestazione richiedibile una sola volta durante tutto il rapporto di lavoro del Lavoratore nell'Azienda, non verrà erogata ai Lavoratori che hanno già precedentemente beneficiato del rimborso Ex L. 104/92.

Termine perentorio sia per la presentazione della domanda da parte del lavoratore che per la validazione della domanda da parte dell'azienda:

- Essendo la prestazione rimborsabile una tantum potrà essere presentata senza scadenze temporali.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato o direttamente dal Lavoratore accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Lavoratore che dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- copia documento INPS di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex L. 104/92.
- documentazione ufficiale che attesti il legame di parentela della Lavoratrice o del Lavoratore con l'assistito.

C. ISCRIZIONE DEI FIGLI DEI LAVORATORI ALL'ASILO NIDO (età: 3 mesi/3 anni)

Misura del sussidio:

Euro 300,00 (trecento/00) per anno scolastico a favore del Lavoratore che ha iscritto il figlio all'asilo nido.

Termine perentorio per la presentazione della domanda da parte del lavoratore:

- dal 15 settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

Termine perentorio per la validazione della domanda da parte dell'azienda:

- entro 7 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda da parte del lavoratore e quindi entro il 22 marzo di ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato o direttamente dal Lavoratore accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Lavoratore che dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- attestato di iscrizione/frequenza dell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda, rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse scolastiche da cui si evinca nome dello studente e a.s. di riferimento);

- certificato di genitorialità ovvero certificato che attesti l'essere figlio/a del Lavoratore o Lavoratrice. Per attestare la genitorialità potrà essere presentato uno a scelta tra i seguenti documenti: certificato di nascita o estratto di nascita con maternità e paternità, stato di famiglia con indicazioni sui legami di parentela con il Lavoratore o la Lavoratrice, o copia della carta d'identità del/della figlio/a qualora sul retro siano riportate indicazioni su maternità e paternità, o altro documento che attesti la genitorialità come, ad esempio, la prima pagina modello ISEE o la tabella familiari a carico 730 del Lavoratore o della Lavoratrice.

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte.

D. SPESE PER ISCRIZIONE DEI LAVORATORI O DEI PROPRI FIGLI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (SCUOLE MEDIE SUPERIORI)

Misura del sussidio:

Euro 180,00 (centottanta/00) per anno scolastico a favore del Lavoratore che ha iscritto sé stesso o i propri figli alle scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori).

Termine perentorio per la presentazione della domanda da parte del lavoratore:

- dal 15 settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

Termine perentorio per la validazione della domanda da parte dell'azienda:

- entro 7 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda da parte del lavoratore e quindi entro il 22 marzo di ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato o direttamente dal Lavoratore accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Lavoratore che dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso, al momento della

presentazione della domanda, rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse scolastiche da cui si evinca nome dello studente e a.s. di riferimento, pagella del primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso). Non sono ammessi percorsi di formazione o specializzazione post diploma;

- certificato di genitorialità ovvero certificato che attesti l'essere figlio/a del Lavoratore o Lavoratrice. Per attestare la genitorialità potrà essere presentato uno a scelta tra i seguenti documenti: certificato di nascita o estratto di nascita con maternità e paternità, stato di famiglia con indicazioni sui legami di parentela con il Lavoratore o la Lavoratrice, o copia della carta d'identità del/della figlio/a qualora sul retro siano riportate indicazioni su maternità e paternità, o altro documento che attesti la genitorialità come, ad esempio, la prima pagina modello ISEE o la tabella familiari a carico 730 del Lavoratore o della Lavoratrice.

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte.

E. ISCRIZIONE DEI LAVORATORI O DEI PROPRI FIGLI ALL'UNIVERSITÀ

Misura del sussidio:

Euro 300,00 (trecento/00) per anno accademico a favore del Lavoratore che ha iscritto sé stesso o i propri figli all'università.

Per i Lavoratori o i propri figli, assegnatari delle Borse di Studio di E.B.M., non sarà possibile richiedere il sussidio per l'A.A. successivo a quello del relativo Bando delle Borse di Studio.

L'importo di cui sopra decorre per le iscrizioni a partire dall'anno accademico 2025/2026.

Termine perentorio per la presentazione della domanda da parte del lavoratore:

- dal 15 novembre al 15 maggio dell'anno successivo.

Termine perentorio per la validazione della domanda da parte dell'azienda:

- entro 7 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda da parte del lavoratore e quindi entro il 22 maggio di ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato o direttamente dal Lavoratore accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale](#)

E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici – Via della Colonna Antonina, 52 00186 Roma
Tel. 06/89229201 mail: info@entebilateralemetalmeccanici.it PEC: ebm@sicurezzapostale.it

C.F. 97773420589

[Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Lavoratore che dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- attestato di iscrizione/frequenza, presso Istituzioni autorizzate e accreditate dal MIUR (Ministero dell'Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca), all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/tasse universitarie o MAV da cui si evinca nome dello studente e a.s. di riferimento);
- certificato di genitorialità ovvero certificato che attesti l'essere figlio/a del Lavoratore o Lavoratrice. Per attestare la genitorialità potrà essere presentato uno a scelta tra i seguenti documenti: certificato di nascita o estratto di nascita con maternità e paternità, stato di famiglia con indicazioni sui legami di parentela con il Lavoratore o la Lavoratrice, o copia della carta d'identità del/della figlio/a qualora sul retro siano riportate indicazioni su maternità e paternità, o altro documento che attesti la genitorialità come, ad esempio, la prima pagina modello ISEE o la tabella familiari a carico 730 del Lavoratore o della Lavoratrice.

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte.

F. NASCITA O ADOZIONE DI UN FIGLIO/A

Misura del sussidio:

Euro 300,00 (trecento/00) per figlio/a, nato/a o adottato/a.

L'importo di cui sopra decorre per nascite o adozioni a partire dal 1° gennaio 2025.

Termine perentorio sia per la presentazione della domanda da parte del lavoratore che per la validazione della domanda da parte dell'azienda:

- **ventiquattro mesi** dalla data di nascita o dalla data di avvenuta adozione

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere presentata dall'Azienda o dal Consulente incaricato/autorizzato o direttamente dal Lavoratore accedendo all'[Area Riservata E.B.M.](#), secondo le modalità descritte nello specifico Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale](#)

E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici – Via della Colonna Antonina, 52 00186 Roma
Tel. 06/89229201 mail: info@entebilateralemetalmeccanici.it PEC: ebm@sicurezzapostale.it

C.F. 97773420589

[Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito.

Il modulo di richiesta, precompilato in automatico dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente sia dal Lavoratore che dall'Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#).

Dovrà essere invece allegata la seguente documentazione scansionata in PDF:

- certificato di nascita con indicazione di maternità e paternità (in caso di nascita);
- certificato di adozione (in caso di adozione).

Per ciascun figlio dovranno essere presentate domande distinte.

G. SUSSIDIO AI FAMILIARI IN CASO DI PREMATURA MORTE DELLA LAVORATRICE O DEL LAVORATORE (PREMORIENZA)

Misura del sussidio:

Euro 1.000,00 (mille/00) complessivi a beneficio di coniuge, figli, genitori, sorelle o fratelli della Lavoratrice o del Lavoratore.

Il sussidio di cui sopra viene erogato per gli eventi avvenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

Termine perentorio per la presentazione della domanda:

- **ventiquattro mesi** dalla data di morte della Lavoratrice o del Lavoratore.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda potrà essere presentata esclusivamente da uno ed uno solo dei seguenti familiari della Lavoratrice o del Lavoratore:

- coniuge;
- figli/figlie;
- genitori;
- sorelle o fratelli.

Uno dei suddetti familiari potrà presentare domanda, in qualità di richiedente, inviando una PEC all'indirizzo ebm@sicurezzapostale.it.

Alla PEC dovrà essere allegata la scansione dei seguenti documenti:

- modulo di richiesta compilato a nome del richiedente e scaricabile al seguente [link](#) o disponibile alla pagina *Prestazioni* o nella sezione *Documenti>Prestazioni* del sito;
- certificato di morte della Lavoratrice o del Lavoratore;
- certificato che attesti la parentela del familiare richiedente con la Lavoratrice o il

E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici – Via della Colonna Antonina, 52 00186 Roma
Tel. 06/89229201 mail: info@entebilateralemetalmeccanici.it PEC: ebm@sicurezzapostale.it

C.F. 97773420589

Lavoratore:

- coniuge: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- figli/figlie: estratto di nascita del richiedente con l'indicazione della paternità e maternità;
- genitori: estratto di nascita della Lavoratrice o del Lavoratore con l'indicazione della paternità e maternità;
- sorelle o fratelli: estratto di nascita del richiedente con l'indicazione della paternità e maternità unitamente all'estratto di nascita della Lavoratrice o del Lavoratore con l'indicazione della paternità e maternità;
- documento d'identità in corso di validità del familiare richiedente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Lettera di Manleva) compilata a cura del richiedente e scaricabile al seguente [link](#) o disponibile alla pagina *Prestazioni* o nella sezione *Documenti*>*Prestazioni* del sito.

NOTA BENE: l'accoglimento della domanda sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Azienda dei 6 mesi precedenti la data del decesso. Per la Lavoratrice o il Lavoratore dovrà risultare una contribuzione regolare fino al mese precedente il decesso.

C.3.3 - SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI DELEGATI SINDACALI

Nei limiti di quanto previsto dall'accordo del 15 novembre 2013 (0,50 euro annui per ogni Lavoratore) l'E.B.M., per il sostegno alla formazione dei delegati sindacali delle Aziende Unionmeccanica, finanzia progetti di formazione finalizzati alla gestione contrattuale e alle finalità della bilateralità. Per ottenere il relativo finanziamento le sedi territoriali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil presenteranno all'E.B.M. progetti specifici che saranno sottoposti all'approvazione dell'E.B.M., con le modalità e le tempistiche disciplinate da separato atto regolamentare.

C.3.4 - ALTRE AZIONI, NELL'AMBITO DELLE RISORSE RACCOLTE, A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI METALMECCANICI

L'Assemblea di E.B.M. potrà destinare parte delle risorse raccolte ad ulteriori iniziative specifiche a sostegno del reddito, anche per istituire eventuali borse di studio per i figli delle Lavoratrici e dei Lavoratori iscritti all'università, determinandone le condizioni e le modalità di erogazione, con separato atto regolamentare.

OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO DEL SETTORE METALMECCANICO

Le risorse destinate alle attività di sostegno e sviluppo degli strumenti bilaterali e il sostegno allo sviluppo delle attività di rappresentanza sindacale ai sensi del capitolo 4, lettere a) e b) del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013 (8 euro annui, pari a 0,66 euro mensili, per ciascun Lavoratore) saranno così suddivisi:

1. Risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di Unionmeccanica e Confapi, ai sensi del capitolo 4, lettere c) del Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, sono versate con cadenza mensile a Unionmeccanica ed a Confapi, per quanto di rispettiva competenza, nella misura definita negli accordi tra le medesime intercorsi;
2. Risorse destinate all'assistenza contrattuale in favore di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, che confluiscono nel Fondo sostegno al reddito destinato alle Lavoratrici ed ai Lavoratori;
3. Una quota pari al 6,0% del totale delle entrate di tutti i Fondi dell'E.B.M. è destinata al Fondo per le spese di gestione dell'E.B.M., ai sensi del precedente art. 3;
4. Risorse per spese di stampa, distribuzione del CCNL, del materiale informativo e per la partecipazione ad eventi sui compiti e le prestazioni dell'E.B.M.;
5. Eventuali risorse per accantonamenti, che saranno deliberati dall'Assemblea dell'E.B.M., su proposta del Comitato Esecutivo;
6. Eventuali fondi residui sono destinati al Fondo sostegno al reddito.

ART. 7 – ISTRUTTORIA E CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate dall'E.B.M. entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L'Ente ne comunica l'esito a mezzo posta elettronica all'indirizzo email/PEC dell'Azienda e a mezzo SMS al numero di telefono del Lavoratore validato nell'[Area Riservata E.B.M.](#). Inoltre Azienda, Consulenti incaricati e Lavoratori potranno verificare l'esito della lavorazione accedendo alle rispettive Aree Riservate nella specifica sezione *Prestazioni* > *Elenco Prestazioni*.

ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE DI PRESTAZIONI:

1. **ACCOLTA**: la domanda è stata accolta dall'Ente che provvederà a liquidare il rimborso all'Azienda entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato

Esecutivo e del Tesoriere (come da successivo Art.8);

2. **SOSPESA (NECESSARIA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE)**: la domanda deve essere integrata per documentazione mancante o non conforme: l'Azienda e/o il Lavoratore avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della notifica (SMS al Lavoratore e email/PEC all'Azienda) per integrare la documentazione, secondo le modalità descritte nel Manuale Gestione Prestazioni presente nella sezione [Manuale Operativo](#) consultabile nei *Documenti* del sito. Trascorso il termine perentorio sopra indicato la domanda verrà automaticamente respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione (di cui al punto 3);
3. **RESPINTA**: in caso di rigetto della domanda, in quanto non conforme, è facoltà dell'Azienda e/o del Lavoratore, proporre istanza di revisione della decisione, nel termine perentorio di 30 giorni, dalla ricezione della notifica (SMS al Lavoratore e email/PEC all'Azienda), a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ebm@sicurezzapostale.it.
Il Comitato Esecutivo renderà nota la decisione definitiva sulla istanza nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione all'Azienda a mezzo posta elettronica certificata.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal Fondo specifico, ferma restando la suddivisione delle risorse del Fondo Sostegno al Reddito in favore delle Aziende (1/3) e dei Lavoratori (2/3).

Il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere verificano le pratiche lavorate, con la relativa documentazione a supporto, approvando per la liquidazione quelle accettate.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI

La liquidazione dei sussidi avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Azienda indicato alla presentazione della domanda di sussidio, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato Esecutivo e del Tesoriere.

L'Azienda, a propria cura, provvede all'inserimento, nella busta paga del Lavoratore, delle prestazioni spettanti, con le modalità previste dalla legge.

Per le prestazioni spettanti alle Aziende (Formazione Esterna Apprendisti e Carenza per Malattia), gli importi sono erogati al netto della ritenuta fiscale del 4%, nei termini sopra indicati.

ART. 9 – ANAGRAFE E GESTIONE DATI PERSONALI

Presso l'Ente Bilaterale sono istituite l'anagrafe delle Aziende/dei Lavoratori che richiedono il sussidio e dei referenti per l'elaborazione delle paghe.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 196/03 ed al Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2026 e ha validità di un (1) anno.

Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall'Assemblea dell'E.B.M., su proposta del Comitato Esecutivo.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento viene comunicato a tutte le Aziende aderenti all'E.B.M. tramite mail/PEC e pubblicato sul sito internet dell'E.B.M.

Con l'indicata pubblicazione sul sito istituzionale di E.B.M., il presente Regolamento si intende conosciuto.

Roma, 30 luglio 2026